



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura";

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, "regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 1999, n. 451, "regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva in apposito elenco presso le prefetture";

Rilevata l'esigenza di un efficace coordinamento, a livello locale, delle attività istruttorie delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, svolte anche mediante gli organi di polizia ed in collaborazione con le competenti Autorità Giudiziarie, nonché la necessità di accertare in modo tempestivo e puntuale l'ammontare dei danni subiti dalle vittime stesse;

Considerato, pertanto, che occorre prevedere specifici strumenti di intervento, idonei ad assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure ;

Ritenuto di dover individuare nella Prefettura-U.T.G. la sede più idonea per lo svolgimento delle sopra cennate attività;

Vista la proposta del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura,

DECRETA

Art. 1

(Costituzione e composizione del minipool antiracket e antiusura)

1. Presso la Prefettura-U.T.G., nell'ambito dell'ufficio competente per materia, è costituita, a cura del Prefetto, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, un'apposita struttura, denominata minipool antiracket e antiusura, di seguito indicata minipool.
2. Il minipool è composto dai seguenti membri permanenti:
 - a) un funzionario, quale referente antiracket e antiusura della Prefettura, che, sotto la direzione del Prefetto, provvede a convocare la struttura, ad assicurarne il coordinamento, nonché a rendere operative le decisioni adottate;
 - b) un rappresentante della Questura;



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- c) un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
 - d) un ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza.
3. I componenti permanenti della struttura sono prescelti, preferibilmente, tra coloro che hanno frequentato, a Roma, i corsi di formazione del PFAA 2007 (Progetto Formazione Antiracket e Antiusura 2007) e successivi.
4. Qualora il Prefetto ne ravvisi la necessità, in relazione a particolari temi, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della struttura:
- a) i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) i rappresentanti delle Organizzazioni antiracket e antiusura, regolarmente iscritte nell'elenco prefettizio di cui al D.M. 21 ottobre 1999, n. 451;
 - c) i rappresentanti dei Confidi e del sistema bancario;
 - d) i rappresentanti degli Enti Locali;
 - e) i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, di categoria o delle Camere di Commercio;
 - f) ogni altro soggetto che il Prefetto ritiene opportuno convocare per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 del presente decreto.
5. Il minipool si riunisce almeno una volta al mese. Lo stesso può essere convocato quando il Prefetto lo ritenga necessario, nonché su richiesta motivata di uno dei membri permanenti. Di ogni riunione è compilato processo verbale.

Art. 2

(Compiti del minipool antiracket e antiusura)

1. Il minipool assicura, in particolare, lo svolgimento dei seguenti compiti:
- a) monitoraggio, anche informatico, delle denunce e delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà non ancora definite, tenuto conto pure di quelle prodotte ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;
 - b) cura dei rapporti di collaborazione – in particolare con l'Autorità Giudiziaria per le specifiche finalità indicate nell'art. 20 della legge n. 44/1999 – finalizzata ad accelerare le procedure di concessione dei benefici; all'uopo, il minipool cura l'eliminazione di eventuali cause di ritardo, in qualunque fase procedimentale esse si registrino, e verifica la completezza della documentazione da trasmettere al Comitato di solidarietà, con specifico riguardo al dettagliato rapporto di cui all'art. 11, terzo comma, del d.P.R. n.455/1999 e con particolare attenzione alla tempestività delle risposte alle richieste di provvisori e anticipazioni.
2. Con riguardo all'espletamento dei compiti di cui alla lettera b) del comma che precede, il minipool si raccorda con il nucleo di valutazione allo specifico fine di una sollecita quantificazione dei danni.



Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

3. L'attività del minipool non sostituisce od esaurisce le responsabilità amministrative e/o investigative per le attività svolte singolarmente dai suoi componenti, nella veste di appartenenti alla Pubblica Amministrazione ed alle Forze di Polizia.
4. La partecipazione alle riunioni del minipool, a qualsiasi titolo effettuata, non comporta alcuna retribuzione o compenso.

Art. 3
(Relazione semestrale)

1. Il Prefetto, con cadenza semestrale, trasmette al Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura una relazione sull'attività svolta dal minipool.
2. Sulla base delle relazioni dei Prefetti, relative al primo semestre di attività, il Commissario potrà proporre al Ministro un eventuale ampliamento dei compiti del minipool.

Roma, 7 GIU. 2007.

IL MINISTRO